

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2016-238 | del 18/03/2016 |
| Oggetto | Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della dott.ssa Rita Chiara Taccone. | |
| Proposta | n. PDTD-2016-173 | del 25/02/2016 |
| Struttura adottante | Servizio Idro-Meteo-Clima | |
| Dirigente adottante | Cacciamani Carlo | |
| Struttura proponente | Area Agrometeorologia Territorio e Clima | |
| Dirigente proponente | Dott. Lucio Botarelli | |
| Responsabile del procedimento | Dott. Lucio Botarelli | |

Questo giorno 18 (diciotto) marzo 2016 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della dott.ssa Rita Chiara Taccone.

VISTE:

- il D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della Legge n. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
- le L.R. n. 17/2005 e 7/2013 sulle disposizioni regionali in materia di tirocini;

PREMESSO:

- che l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito UNIBO) promuove il tirocinio di formazione orientamento della dott.ssa Rita Chiara Taccone sulla base di una apposita convenzione con ARPAE Emilia Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima (di seguito ARPAE-SIMC) e di un progetto formativo individuale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 100/2015, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;
- la "Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di ARPAE Emilia-Romagna" approvata con DDG 63/2015;

VISTO:

- lo schema di convenzione tra UNIBO, quale soggetto promotore, e ARPAE – SIMC, quale soggetto ospitante, che costituisce l'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e che specifica le condizioni di accoglienza presso le strutture di ARPAE – SIMC - di una neolaureata per due mesi di tirocinio: dal 15/04/2016 al 15/06/2016;
- che l'art. 6 della convenzione prevede, ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005, che venga corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione di almeno Euro 450 mensili;

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30/12/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2016;

- la D.D.G. n. 102 del 30/12/2015 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2016 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna;

PRESO ATTO:

- della disponibilità ad accogliere la dott.ssa Rita Chiara Taccone per un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nella citata Convenzione (all. A) e nel progetto formativo individuale (all B);
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è finalizzato esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che la tirocinante possiede il requisito previsto dall'art. 25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dall'attivazione del tirocinio;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previa dichiarazione del direttore del SIMC in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;
- che UNIBO provvederà alla copertura assicurativa della tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi, come si evince dall'art. 7 della citata convenzione;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di "convenzione per la realizzazione di tirocini" tra UNIBO e ARPAE-SIMC (allegato A) e del progetto formativo della tirocinante dott.ssa Rita Chiara Taccone (allegato B);

SU PROPOSTA:

- del dott. Lucio Botarelli, responsabile dell'Area Agrometeorologia territorio e clima, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità, alla congruità economica ed alla regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n. 32/1993 il dott. Lucio Botarelli;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di “convenzione per la realizzazione di tirocini”, tra UNIBO e ARPAE-SIMC - allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e del progetto formativo di tirocinio - allegato B), per l'accoglienza presso la Struttura Tematica ARPAE-SIMC, dal 15/04/2016 al 15/06/2016, della tirocinante dott.ssa Rita Chiara Taccone;
2. di dare atto che alla tirocinante verrà riconosciuta un' indennità di Euro 900,00;
3. di dare inoltre atto che il costo di Euro 900,00, avente natura di “Borse di studio”, relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2016 ed è compreso nel budget annuale, con riferimento al cdc AOSIM.

All.

A) schema di convenzione

B) progetto formativo

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2)

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale 80007010376, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato da MESINI EZIO

E

Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna con sede legale in BOLOGNA

via Po, 5

codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370 d'ora in poi denominato
"Soggetto ospitante" esercente l'attività di

84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

rappresentato/a da CACCIAMANI CARLO

PREMESSO

che al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio a promozione del soggetto promotore.

Art. 2

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;

- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.
5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.
6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.
7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico del soggetto promotore.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della LEGGE REGIONALE 17/2005.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) _____

(firma per il soggetto ospitante) _____



PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione _____ Stipulata in data _____

Tirocinante:

Nominativo TACCONI RITA CHIARA

Nato/a a SAN GIOVANNI ROTONDO Prov. FG il 27/07/1988

Cittadinanza Italia

Non necessita di permesso di soggiorno

Residente a FOGGIA Prov. FG

viale mazzini 21\f

e-mail ritachiara.tacconi@studio.unibo.it Telefono 0881616943

Codice fiscale TCCRCH88L67H926T

Titolo di studio LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra 2 e 6 anni)

Tipologia di tirocinio

Tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))

Beneficiario con titolo di studio LAUREA - Vecchio o nuovo ordinamento (corsi di durata compresa tra 2 e 6 anni)

Conseguito il 16/07/2015

Soggetto ospitante:

Ragione sociale: ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna

Sede legale VIA PO, 5 40139 BOLOGNA BO

Codice fiscale 04290860370 Partita IVA 04290860370

Tel. 051/6223838 e-mail tirocini@arpa.emr.it

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento 80 di cui a tempo indeterminato 80

Numero di tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento 0

Settore economico produttivo (Class ATECO 2007) 84.12.30 Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente

Sede/i del tirocinio SIMC Viale Silvani, 6 Bologna BOLOGNA

Stabilimento/reparto/ufficio Area ATC

Qualifica di riferimento del SRQ TECNICO DELLA RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E TERRITORIALE

Profilo professionale di inserimento ISTAT 2.2.1.6.1

Durata e periodo del tirocinio: dal 15/04/2016 al 15/06/2016

Tempi di accesso ai locali aziendali dalle 09:00:00 alle 17:00:00 DAL LUNEDI' AL VENERDI' (MAX 40 ORE SETTIMANALI) CON PAUSA PRANZO DALLE h. 13:00 ALLE h. 14:00

Durante lo svolgimento del tirocinio sono possibili trasferite o spostamenti temporanei presso sedi diverse dalla sede principale del tirocinio, da definire e programmare in accordo con il responsabile del tirocinio

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo Bitelli Gabriele

Tel. 0512093104

Responsabile del tirocinio Spisni Andrea

Ruolo nell'azienda Analisi immagini telerilevate

Tel. 0516497561

Polizze assicurative

Infortunati sul lavoro INAIL con "Gestione per Conto" (PAT 99992000) a carico di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Responsabilità civile posizione n 65/745444524 - scadenza 28 febbraio 2017

Compagnia assicuratrice UNIPOLSAI

Indennità

Indennità mensile: 450

Altro (nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005):

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica

REALIZZAZIONE OPERAZIONI DI RILIEVO E TRACCIAMENTO

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

INDICATORI U.C.:

Verifica dei criteri di rilievo in funzione dell'applicazione e della precisione richiesta.

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

IN PARTICOLARE, LA TIROCINANTE SI OCCUPERA' DI:

studio dei risultati ottenuti con tecniche di pan sharp, classificazione aree innevate e confronto con altre procedure operative.

L'acquisizione della/delle Unità di Competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013

Il servizio di SRFC verrà erogato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Obblighi del tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.

- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.

- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

_____, (data)_____

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)

(firma del tutor accademico)

(firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

N. Proposta: PDTD-2016-173 del 25/02/2016

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione dello schema di convenzione con l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento della dott.ssa Rita Chiara Taccone.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Daniela Ranieri, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 17/03/2016

La Responsabile Amministrativa
